

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 2 ottobre 2012

Modificato con atto dell'Amministratore unico del 1 ottobre 2019

Modificato con atto dell'Amministratore unico del 7 dicembre 2022

Sede amministrativa
e ufficio tecnico
Sede legale

via L.Querena, 13 24122 Bergamo Tel. +39 035 2052490 Fax +39 035 2052496
tel. +39 035 2052491 Fax + 39 035 2052496
c/o Università degli Studi di Bergamo via Salvecchio, 19 24129 Bergamo

C.F. e P.I. 02797220163 - Registro Imprese di BG n. 02797220163 – REA di BG n. 323689
Capitale sociale 24.400.000 euro i.v.

Società sottoposta ad attività di direzione e coordinamento da parte dell'ente Università degli Studi di Bergamo



SOMMARIO

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO - D.LGS. 231/20014

Il Decreto Legislativo 231..... 4

I reati presupposto..... 5

Le sanzioni..... 11

Esclusione della responsabilità amministrativa della Società..... 12

ADOZIONE DEL MODELLO DI ATENEIO BERGAMO S.P.A.15

La Società..... 15

Assetto organizzativo..... 16

Finalità del Modello..... 17

Struttura del Modello..... 19

Destinatari del modello..... 19

Approvazione e modifica del Modello 20

Attuazione del Modello..... 21

Reati presupposto rilevanti per la Società..... 21

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE.....23

Principi generali..... 23

Formazione ed informazione del personale e diffusione del Modello..... 23

Aree a rischio reato..... 25

Analisi dei Rischi..... 25

Gli elementi operativi del modello..... 26

1. Codice etico e di comportamento..... 26

2. Parte speciale 26

Gli elementi di controllo del modello..... 27

1. Organismo di vigilanza..... 27

2. Sistema disciplinare 27

3. Disciplina del Whistleblowing 27

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA29

Funzione..... 29

<i>Requisiti e composizione dell'Organismo di Vigilanza</i>	29
<i>Motivi di ineleggibilità dei membri dell'Organismo di Vigilanza</i>	30
<i>Nomina, revoca, sostituzione, decadenza e recesso</i>	30
<i>Attività e poteri</i>	32
<i>Flussi informativi verso l'OdV</i>	34
SISTEMA DISCIPLINARE	36
<i>Principi generali</i>	36
<i>Violazioni del modello</i>	36
<i>Misure nei confronti di quadri, impiegati ed operai</i>	37
<i>Misure nei confronti dell'Amministratore unico e dei membri del Collegio Sindacale</i>	39
<i>Misure nei confronti dei membri dell'OdV e di soggetti terzi</i>	40
ALLEGATI:	40
<i>1-Analisi dei rischi</i>	40
<i>2-Codice etico e di comportamento</i>	40
<i>3-Attività e presidi</i>	40
<i>4- Whistleblowing - Regolamento per la gestione delle segnalazioni</i>	40
<i>5-PTPCT</i>	40

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO - D.LGS. 231/2001

Il Decreto Legislativo 231

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito il Decreto) - recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" - ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico un regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc., di seguito denominati "Enti") in relazione alla commissione di una serie di reati tassativamente elencati.

Per avere rilevanza tali reati devono essere posti in essere da:

- 1) soggetti apicali, ovvero da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro Divisione/Unità Organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;
- 2) soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

L'elenco degli "illeciti presupposto" viene costantemente aggiornata attraverso l'introduzione di ulteriori ipotesi di reato.

La responsabilità amministrativa dell'Ente ha carattere ulteriore ed autonomo rispetto a quella contestabile alla persona fisica che ha commesso materialmente l'illecito ed è imputabile all'Ente solo qualora il medesimo abbia conseguito un vantaggio dalla commissione del reato presupposto, ovvero allorché quest'ultimo sia stato posto in essere nel suo interesse.

Ove il reato venga commesso dai soggetti apicali, l'Ente non risponde se prova che:

- 1) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, Modello) idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- 2) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza);
- 3) i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- 4) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza in ordine all'efficacia ed al rispetto del Modello.

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'Ente, prima della

commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato Modelli idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Detti Modelli devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate.

Con riferimento all'efficace attuazione del Modello, il Decreto prevede inoltre la necessità di una verifica periodica e di una modifica dello stesso, qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni, ovvero qualora intervengano mutamenti dell'organizzazione o dell'attività dell'Ente.

E' fatto obbligo a chiunque operi con Ateneo Bergamo S.p.A., o collabori a qualsiasi titolo con essa, di attenersi alle prescrizioni contenute nel Modello e di osservare gli obblighi informativi necessari al fine di verificare la conformità del suo operato alle prescrizioni stesse.

Copia del Modello, dei documenti ad esso allegati e dei suoi aggiornamenti è depositata presso la sede amministrativa della Società ed è a disposizione di chiunque abbia titolo a consultarla.

Ateneo Bergamo S.p.A. provvede a comunicare a ciascun soggetto, tenuto a rispettare il modello, le pertinenti prescrizioni riferite alla specifica attività o funzione in concreto esercitata.

I reati presupposto

La responsabilità dell'Ente non consegue alla commissione da parte dei soggetti sopra individuati di qualsivoglia fattispecie criminosa, ma è circoscritta alle ipotesi di reato (c.d. reati presupposto) previste originariamente dal Decreto e dalle successive modifiche, così come di seguito elencate:

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24, D.Lgs. 231/01).	
01	Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
02	Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.316-ter c.p.);
03	Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.);
04	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
05	Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
06	Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	
01	falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
02	accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
03	detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
04	diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
05	intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
06	installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 615-quinquies c.p.);
07	danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
08	danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
09	danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
10	danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
11	frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
12	Reato di ostacolo o condizionamento dei procedimenti per la Sicurezza Cibernetica e delle relative attività ispettive e di vigilanza (articolo 1, co.11, DL n. 105/2019)

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29].	
01	Associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma);
02	Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.);
03	Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
04	Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
05	Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
06	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
07	Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo(*) (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 25, D.Lgs. 231/01). [Presupposto di reato 06/04 aggiunto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190]	
01	Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
02	Responsabilità del corruttore (art. 321 c.p.)
03	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
04	Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
05	Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
06	Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
07	Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
08	Concussione (art. 317 c.p.).
09	Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)
10	Se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea: - peculato (art. 314 c.p.) - peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) - abuso di ufficio (art. 323 c.p.)

Reati di falso numario (art. 25-bis, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001; modificato dalla legge n. 99 del 23/07/09-Modificato dal D.Lgs. 125/2016].	
01	Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
02	Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
03	Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
04	Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
05	Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
06	Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
07	Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
08	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
09	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
10	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1., D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09]	
01	Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
02	Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
03	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
04	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
05	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
06	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
07	Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.);
08	Frodi contro le industrie nazionali (art. 514).

Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3];[Presupposto di reato 16/07 aggiunto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190]	
01	False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
02	False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, comma 1 e 3, c.c.);
03	Falso in prospetto (art. 2623, comma 1 e 2, c.c.) (l'art. 2623 è soppresso dal 12/01/2006 dalla Legge del 28/12/2005 n. 262 art. 34; al contrario, si legga anche "Il falso in prospetto come reato presupposto ex d.lgs. 231/01");
04	Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, comma 1 e 2, c.c.) (L'art. 2624 c.c. è stato abrogato dall'art. 37, co. 34, d. lgs. n. 39/2010 (Testo Unico revisione legale dei conti). La corrispondente fattispecie di reato è stata trasferita nell'art. 27 del citato decreto ma non è richiamata nell'art. 25-ter del decreto 231, che pertanto è da ritenere inapplicabile.)
05	Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
06	Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
07	Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
08	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
09	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
10	Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
11	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
12	Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
13	Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
14	Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [Articolo aggiunto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 31];
15	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.).

16 Corruzione tra privati (art. 2635, comma 1 e 2, c.c.).

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3].

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.) **(art. 25-quater.1, D.Lgs. 231/01)** [Articolo aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 8 e in vigore dal 2/2/2006].

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5 e modificato dalla L.6/2/2006 n. 38 art. 10 e dalla L. 199/2016].

01	Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
02	Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
03	Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
04	Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater);
05	Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38];
06	Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
07	Tratta di persone (art. 601 c.p.);
08	Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).
09	Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
10	Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)

Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9].

01	Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184);
02	Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185).

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9 e modificato dal D.Lgs. 9/4/2008 n. 81 art. 300].

01	Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
02	Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3].

01	Ricettazione (art. 648 c.p.)
02	Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
03	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).
04	Autoriciclaggio (art. 648-ter.1, c.p.)

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09 art. 15, c. 7 lettera c]

01	Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis);
-----------	--

02	Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3);
03	Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1);
04	Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2);
05	Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941);
06	Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941);
07	Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941).

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-novies decies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4].

01 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Reati ambientali (art. 25-undecies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011]. [Aggiornamenti come da Legge n. 68 22/05/2015]

01	uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
02	distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
03	scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs 152/06, art. 137);
04	attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs 152/06, art. 256);
05	inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs 152/06, art. 257);
06	violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs 152/06, art. 258);
07	traffico illecito di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 259);
08	attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 260);
09	false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; Omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 260-bis);
10	Reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera (D.Lgs 152/06, art. 279, co. 5)
11	Reati in materia di ozono e atmosfera (L. 549/1993, art. 3, co. 6)
12	importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/92, art. 1 e art. 2);
13	Inquinamento doloso (D.Lgs. 202/07, art. 8);
14	Inquinamento colposo (D.Lgs. 202/07, art. 9);
15	Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
16	Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

17	Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
18	Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
19	Traffico e abbandono ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare (art. 25-duodecies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal Decreto Legislativo n. 109 del 16 luglio 2012 e modificato dalla L.161/2017].	
01	Occupazione di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto, revocato e annullato, aggravata dal numero superiore a tre, dalla minore età, dalla sottoposizione a condizioni lavorative di particolare sfruttamento (art. 22, co. 12-bis, d.lgs. 286/1998)
02	Procurato ingresso illecito (art. 12, co. 3, 3-bis, 3-ter, d.lgs. 286/1998)
03	Favoreggiamento della permanenza clandestina (art. 12, co. 5, d.lgs. 286/1998)

Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies, D.Lgs. 231/01) [Articolo introdotto dalla Legge n. 167 del 20.11.2017].	
01	Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis, c.p.)

Reati Tributari (art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. 231/01)	
01	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fittizio uguale o superiore a centomila euro (art. 2, co. 1 del d.lgs. n. 74/2000)
02	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fittizio inferiore a centomila euro (art. 2, co. 2-bis del d.lgs. n. 74/2000)
03	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del d.lgs. n. 74/2000)
04	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi uguali o superiori a centomila euro (art. 8, co. 1 del d.lgs. n. 74/2000)
05	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi inferiori a centomila euro (art. 8, co. 2-bis del d.lgs. n. 74/2000)
06	Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del d.lgs. n. 74/2000)
07	Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del d.lgs. n. 74/2000)
08	Dichiarazione infedele in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 4 del d. lgs. 74/2000)
09	Omessa dichiarazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 5 del d. lgs. 74/2000)
10	Indebita compensazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 10 quater del d. lgs. 74/2000)

Contrabbando (art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. 231/01)	
01	Contrabbando (DPR 23 gennaio 1973, n. 43)

Art. 10 l. 146/2006 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale	
01	Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
02	Associazione di tipo mafioso, anche straniera (art. 416-bis c.p.)
03	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater d.P.R. 43/1973)
04	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.P.R. 309/1990)
05	Reati in materia di immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, d.lgs. 286/1998)
06	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
07	Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

Le sanzioni

L'articolo 9 comma 1 del Decreto individua le sanzioni amministrative che possono essere applicate all'Ente per gli illeciti dipendenti da reato.

Esse sono:

I La sanzione pecuniaria

II Le sanzioni interdittive

III La confisca

IV La pubblicazione della sentenza

I – Sanzioni pecuniarie (art. 10, 11 e 12)

In caso di condanna dell'Ente per l'illecito amministrativo è sempre applicata la sanzione pecuniaria. Essa è determinata dal Giudice Penale attraverso un sistema basato su «quote». Il numero delle quote dipende dalla gravità del reato, dal grado di responsabilità dell'Ente, dall'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto, o per prevenire la commissione di altri illeciti. Nel determinare l'entità della singola quota il Giudice Penale tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

Sono previsti casi di riduzione della sanzione pecuniaria. In particolare la riduzione della medesima può essere quantificata da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero se è stato adottato e reso operativo un Modello idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati.

II - Sanzioni interdittive (art. 9 comma 2)

Le sanzioni interdittive previste sono:

- i. l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- ii. la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- iii. il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- iv. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- v. il divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- vi. il commissariamento (art. 15 del Decreto).

Le sanzioni interdittive sono applicabili solo ove espressamente previste ed esclusivamente qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Le medesime, tuttavia, non si applicano qualora l'Ente prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- abbia risarcito il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o si sia efficacemente adoperato in tal senso);
- abbia messo a disposizione dell'autorità giudiziaria il profitto del reato;
- abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando e rendendo operativi modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati della specie di quello verificatosi.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, ovvero prima della condanna, qualora sussistano gravi indizi circa la responsabilità dell'Ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Il Decreto prevede inoltre altre due sanzioni: la *Confisca* (art. 19), che è sempre disposta con la sentenza di condanna e che consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato, ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato, e la *Pubblicazione della sentenza di condanna* (art. 18) in uno o più giornali indicati dal Giudice Penale, nonché mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale.

Per completezza, infine, si precisa che l'Autorità Giudiziaria può altresì disporre:

- il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca (art. 53);
- il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'Ente qualora vi sia fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute all'erario dello Stato (art. 54).

Esclusione della responsabilità amministrativa della Società

Il D.Lgs. 231/01 prevede una forma di "esonero" da responsabilità nei confronti della Società qualora essa dimostri, in occasione del procedimento penale eventualmente instauratosi, di aver adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire la realizzazione del reato per cui si procede. A tal fine è altresì prevista la presenza di un Organismo di Vigilanza con il compito di vigilare sull'efficacia reale del Modello, nonché sulla sua concreta applicazione.

Di conseguenza, sulla base delle precise indicazioni contenute nell' articolo 6 del Decreto, qualora venga commesso un reato da parte dei soggetti apicali della Società (così come sopra individuati), la responsabilità della medesima sarà esclusa qualora dimostri che:

- a) ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire i reati e gli illeciti della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curare il suo aggiornamento, è stato affidato ad un Organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (Organismo di Vigilanza);
- c) le persone che hanno commesso i reati e gli illeciti hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di cui alla precedente lett. b).

Nel caso, invece, in cui il reato presupposto venga commesso da uno dei soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei c.d. soggetti apicali, l'articolo 7 prevede che la Società possa essere ritenuta responsabile solo qualora la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

In ogni caso, detta inosservanza è esclusa nel caso in cui la Società prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

E' dunque evidente che la possibilità stessa che la Società possa essere esonerata da qualsiasi responsabilità presupponga necessariamente un giudizio d'idoneità e di tenuta preventiva del Modello, che il Giudice Penale sarà chiamato in concreto a formulare in occasione dell'eventuale procedimento penale a carico dell'autore materiale del reato.

Dunque, la formulazione del Modello e l'organizzazione dell'attività dell'Organismo di Vigilanza devono porsi come obiettivo l'esito positivo di tale giudizio d'idoneità; questa particolare prospettiva finalistica impone alla Società di valutare l'adeguatezza delle proprie procedure alle esigenze di cui si è detto e pertanto l'adozione del Modello diviene di fatto obbligatoria e risponde ad esigenze di prudenza e buona gestione dell'impresa, laddove si voglia beneficiare dell'esimente.

Il Decreto prevede, inoltre, che il Modello, debba rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;

- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Lo stesso Decreto prevede che i Modelli possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria.

ADOZIONE DEL MODELLO DI ATENEIO BERGAMO S.P.A.

La Società

Ateneio Bergamo S.p.A., costituita il 21 giugno 2000, è una società unipersonale a capitale interamente pubblico sottoscritto per il 100% dal socio Università degli studi di Bergamo.

Ateneio Bergamo S.p.A. ha per oggetto esclusivo l'autoproduzione dei beni e servizi strumentali rivolti all'Università di Bergamo nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee e dalla relativa disciplina nazionale di recepimento in materia di contratti pubblici, pertanto ai sensi del comma 2 del citato articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., nell'ambito dell'in-house providing, l'Università esercita sulla Società un controllo analogo a quello che essa esercita sui propri servizi;

L'Università, stante il particolare rapporto giuridico esistente con Ateneio Bergamo S.p.a., esercita un controllo sulla qualità del servizio erogato obiettivamente più penetrante ed incisivo di quello attuabile nei confronti di un soggetto terzo. Attraverso il "controllo analogo", può costantemente esercitare sulla Società un'influenza sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni più significative, determinando in tal modo un potere di ingerenza e di condizionamento assoluto, con riduzione dei costi di direzione e di controllo che dovrebbe affrontare qualora ricorresse a società di diritto privato.

In particolare, l' "Oggetto" della società viene così definito all'art. 2 dello Statuto:

"La società ha per oggetto esclusivo l'autoproduzione dei beni e servizi strumentali rivolti all'Università di Bergamo nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee e dalla relativa disciplina nazionale di recepimento in materia di contratti pubblici ed in particolare:

- *l'acquisto, la vendita, la permuta, la costruzione, la ristrutturazione, la riparazione, la manutenzione e la gestione, in proprio e per conto di terzi, di immobili di qualunque tipo, genere e specie, ad uso e servizio dell'Università di Bergamo;*
- *la elaborazione, la realizzazione, l'acquisizione, la fornitura e la gestione di programmi e servizi informatici in genere, per lo svolgimento di attività proprie dell'Università di Bergamo;*
- *la gestione delle attività di servizio generale dell'Università di Bergamo, che non rientrino nelle sue specifiche ed esclusive funzioni.*

La società potrà altresì compiere ogni operazione commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria che apparirà utile per il conseguimento dell'oggetto sociale esclusa l'assunzione di partecipazioni in altre società o enti ancorché aventi oggetto analogo, affine o connesso alla propria.

Per il conseguimento dello scopo sociale Ateneio Bergamo S.p.A. informerà la propria attività all'osservanza dei principi della collaborazione istituzionale, della partecipazione e degli indirizzi dell'Università di Bergamo."

Ateneio Bergamo S.p.A. sviluppa un volume di affari annuo di circa due milioni di euro, che deriva per il 56% da canoni di locazione su immobili locati all'Università e per la restante parte, da un canone corrisposto dal medesimo socio unico per l'espletazione dei servizi in precedenza citati, sulla base di un contratto di servizio e di un'apposita convenzione.

Ateneio Bergamo S.p.A. eroga, attraverso la dotazione di personale assegnato, le seguenti categorie di servizi:

- Servizi tecnici e programmazione
- Servizi manutentivi
- Servizi informatici e telefonici

I rapporti funzionali, connessi alla attuazione della convenzione, tra la struttura preposta all'erogazione dei servizi e le strutture e gli Uffici dell'Università sono uniformati al principio di leale collaborazione ed al rispetto reciproco dei livelli di autonomia decisionale e responsabilità.

L'Università affida, in via esclusiva, ad Ateneo Bergamo S.p.A. i servizi strumentali, che vengono erogato dalla Società con vincolo di esclusività, che assume la piena responsabilità del risultato finale.


In virtù della convenzione in essere la società si obbliga, nel rispetto degli standard di efficienza ed affidabilità, ad espletare i servizi affidati e secondo gli obiettivi specifici assegnati dal Direttore Generale dell'Università, che assume le funzioni di referente unico, sia per la programmazione delle attività, sia per il controllo effettivo sul piano dei risultati, sia per tutto quanto attiene all'impiego corrente delle risorse disponibili.

Con la finalità di conferire organicità, tempestività ed efficacia agli interventi necessari al buon funzionamento delle infrastrutture universitarie, la Società provvede all'affidamento di lavori, servizi e forniture ad operatori economici terzi, prevalentemente per attività complementari all'operatività del personale di Ateneo Bergamo Spa.

Assetto organizzativo

L'Organo di indirizzo politico amministrativo è rappresentato dall'Amministratore Unico, nominato dall'assemblea generale ordinaria degli azionisti di Ateneo Bergamo S.p.A.. Attualmente la funzione per il triennio 2020/2022 (vale a dire fino all'approvazione del bilancio relativo al 2022) è svolta dal Dott. Giuseppe Giovanelli.

Di seguito è riportata la struttura organizzativa della Società:



Finalità del Modello

Ateneo Bergamo S.p.a., al fine di assicurare che il comportamento di tutti coloro che operano per conto o nell'interesse della Società sia sempre conforme ai principi di correttezza e di trasparenza nella conduzione delle attività, ha ritenuto opportuno procedere all'adozione di un Modello in linea con le prescrizioni del Decreto e con le indicazioni della giurisprudenza in materia, nonché sulla base delle Linee Guida emanate da Confindustria, per quanto applicabili.

Il Modello è stato adottato nella convinzione che costituisca un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano nell'interesse o a vantaggio della Società, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 2 ottobre 2012 e successivamente aggiornato con atto dell'Amministratore unico del 1 ottobre 2019.

Il Modello si propone, dunque, le seguenti finalità:

- promuovere e valorizzare una cultura etica al proprio interno, in un'ottica di conformità alle leggi, alla correttezza professionale, trasparenza, verificabilità, coerenza e congruità nella conduzione delle attività, salvaguardando in ogni circostanza la dignità e la centralità della persona;
- introdurre un meccanismo che consenta di istituire un processo permanente di analisi delle attività aziendali, volto ad individuare le aree nel cui ambito possano astrattamente configurarsi i reati indicati dal Decreto;
- introdurre principi di controllo a cui il sistema organizzativo si conformi, così da poter prevenire nel concreto il rischio di commissione dei reati indicati dal Decreto nelle specifiche attività aziendali individuate come "sensibili";
- attuare idonee attività di monitoraggio, verifica e riesame delle problematiche emerse in sede di controllo;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nell'ambito delle attività sensibili, a rischio reato, la consapevolezza di poter incorrere in un illecito passibile di sanzioni non solo nei propri confronti, ma anche nei confronti della Società;
- realizzare un'adeguata ed efficace informazione/formazione in relazione ai rischi reali e potenziali;
- ribadire che Ateneo Bergamo S.p.A. non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto gli stessi, oltre a trasgredire le leggi vigenti, sono comunque contrari ai principi etici cui la Società intende attenersi.

In adempimento a quanto previsto dalla Legge 190/2012, dal D. Lgs. 33/2013, dal D.Lgs. 39/2013, dalle delibere ANAC n. 50, 72 e 75 del 2013, dalla circolare n. 1/2014 del Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dalle determinazioni ANAC n. 6, 8 e 12 del 2015, Ateneo Bergamo S.p.A., in quanto società in house dell'Università degli studi di Bergamo, nella propria azione di prevenzione della corruzione nello svolgimento di attività di pubblico interesse, ha adottato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza a partire dal triennio 2015-2017.

Le Linee guida ANAC n. 1134 che, con riferimento alle società pubbliche, suggeriscono che le stesse integrino, ove adottato, il "modello 231" con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità, in coerenza con le finalità della Legge 190/2012, in una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti, Ateneo Bergamo S.p.A. intende provvedere ad integrare i due documenti.

Pertanto si pongono in essere attività in rapporto sinergico con riguardo agli adempimenti delle due normative di riferimento, ma sempre nel rispetto delle specifiche peculiarità di ciascuna, al fine di evitare duplicazioni e ridondanze.

Mentre il Modello231, dove l'azione è intrapresa nell'interesse o a vantaggio della Società, prevede il riferimento ad un preciso catalogo di reati, il PTPCT, che mira a prevenire reati commessi in danno della società e fatti di corruzione che ricomprendono anche le situazioni di "cattiva amministrazione", non prevede alcun riferimento specifico.

Tuttavia sono presenti fattispecie di reati "comuni" alla Legge 190/12 e al D.Lgs. 231/01, che sono disciplinate, sia nel Modello 231 adottato dalla Società, che nel PTPCT, che quindi si colloca nella parte relativa alla definizione delle misure idonee alla prevenzione dei fenomeni corruttivi e di illegalità (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Delitti informatici e trattamento illecito di dati).

Infatti la Legge 190/2012 implica un'attività più vasta e impegnativa di autoanalisi organizzativa in rapporto a fenomeni corruttivi che non riguardano il solo compimento di reati, ma toccano l'adozione di comportamenti e atti contrari, più in generale, al principio di imparzialità cui sono tenuti tutte le P.A. e i soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.

Il Modello, secondo le indicazioni ANAC rese dalla delibera n. 1134 dell'8 novembre 2017, è costituito anche dal Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza in tutti i suoi aggiornamenti da ultimo quello relativo al triennio 2022-2024 che espressamente richiama il presente Modello con il quale è coordinato e collegato al fine di formare un unico sistema di prevenzione degli illeciti.

Pertanto il presente Modello e il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza allegato, devono intendersi complementari e coordinati tra loro in un'ottica di massima garanzia in materia di prevenzione dei fenomeni di corruzione e illegalità. A tal fine il presente Modello richiama le indicazioni contenute nel PTPCT predisposto e redatto dalla Società in forza delle indicazioni da recate dalle Linee Guida ANAC.

Inoltre, Ateneo Bergamo S.p.A. intende provvedere ad integrare alcune procedure del Sistema di Gestione per la Qualità, che ugualmente prevede un approccio basato sulla valutazione e gestione dei rischi. Infatti la Società nel gennaio 2022 ha certificato, in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015, il proprio Sistema di Gestione della Qualità, implementato provvedendo alla mappatura dei propri processi di produzione e amministrativi, che trovano la loro regolamentazione nell'ambito di apposite procedure aziendali.

Struttura del Modello

Il Modello di Organizzazione e Gestione di Ateneio Bergamo S.p.a., elaborato, ai sensi del comma 1 dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, risponde alle previsioni dalla lettera a) alla lettera e), del comma 2 della citata norma, come di seguito descritto:

- a): Le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati sono state individuate tramite un'analisi dei rischi, svolta in collaborazione tra il Direttore operativo e i Responsabili di Area (vedere Organigramma) e, successivamente, aggiornata al verificarsi di novità normative ovvero di modifiche organizzative della società.
- b): I Protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni di Ateneio Bergamo S.p.a. in relazione ai reati da prevenire.
- c): La gestione delle risorse finanziarie è stata regolata, oltre che con alcune norme del "Codice Etico", attraverso la redazione di Regolamenti, Protocolli e Procedure inerenti ad alcuni processi esposti a specifici rischi;
- d): Gli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza sono previsti nel "Codice Etico", nel "Regolamento dell'Organismo di Vigilanza", nei Regolamenti e nelle Procedure;
- e): È stato previsto il Sistema Disciplinare che sanziona il mancato rispetto delle misure indicate nel modello Il Modello elaborato ai sensi dell'art. 6 del Decreto, per prevenire i reati commessi dai soggetti in posizione apicale (art.5 primo comma lett. a), è stato predisposto anche per le persone soggette alla loro direzione o vigilanza (art. 5 primo comma lett. b), anche ai fini del comma 2 dell'art. 7 del D.Lgs. 231/2001.

Destinatari del modello

Le disposizioni del presente Modello sono vincolanti per per tutti coloro che rivestono, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione ovvero gestione e controllo, per i dipendenti (da intendersi come tutti coloro che sono legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, incluso il personale dirigente), e per i collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza delle figure apicali della Società.

In particolare, Destinatari del Modello sono:

- l'Amministratore Unico e tutti coloro che rivestono funzioni di gestione e direzione, nonché coloro che esercitano anche di fatto la gestione e il controllo della Società;
- tutti coloro che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro subordinato (dipendenti);
- tutti coloro che collaborano con la Società in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato (es. apprendisti, etc.);

- coloro i quali operano su mandato o per conto della Società nell'ambito delle attività sensibili, quali ad esempio i consulenti.

I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

Approvazione e modifica del Modello

I Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 comma 1, lettera a), del Decreto, atti di emanazione del Vertice Aziendale.

Pertanto, l'approvazione del presente Modello e dei suoi elementi costitutivi è prerogativa e responsabilità dell'Amministratore unico della Società. La formulazione di eventuali modifiche ed integrazioni del Modello è di responsabilità esclusiva dell'Amministratore unico, anche su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, per i seguenti elementi:

- modifica della configurazione e dei compiti dell'Organismo di Vigilanza;
- inserimento/integrazione di principi del Codice Etico;
- modifiche o integrazioni al Sistema Disciplinare;
- adeguamento del presente documento.

E' in capo all'Amministratore unico la responsabilità di eventuali modifiche o integrazioni ai seguenti elementi:

- mappatura delle attività sensibili;
- procedure aziendali e relativi riferimenti.

In ogni caso il Modello deve essere tempestivamente modificato o integrato dall'Amministratore unico, anche su proposta e comunque previa consultazione dell'Organismo di Vigilanza, quando siano intervenute:

- violazioni o elusioni delle prescrizioni del Modello che ne abbiano dimostrato l'inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei reati;
- significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- modifiche normative.

Le modifiche, gli aggiornamenti o le integrazioni al Modello devono sempre essere comunicati all'Organismo di Vigilanza.

Le procedure operative adottate in attuazione del presente Modello sono modificate a cura delle funzioni aziendali competenti, qualora si dimostrino inefficaci ai fini di una corretta attuazione delle disposizioni del Modello. Le

funzioni aziendali competenti curano altresì le modifiche o integrazioni alle procedure operative necessarie per dare attuazione alle eventuali revisioni del presente Modello.

L'Organismo di Vigilanza è costantemente informato dell'aggiornamento e dell'implementazione delle nuove procedure operative.

Attuazione del Modello

E' cura dell'Amministratore unico (o del soggetto da questi formalmente delegato) provvedere all'efficace attuazione del Modello, mediante valutazione e approvazione delle azioni necessarie per implementarlo o modificarlo. Per l'individuazione di tali azioni, l'Organo amministrativo si avvale del supporto dell'Organismo di Vigilanza.

L'Amministratore unico delega i Responsabili delle singole Aree di Servizio a dare attuazione ai contenuti del Modello ed a curare il costante aggiornamento e l'implementazione della normativa interna e dei processi aziendali, che costituiscono parte integrante del Modello, nel rispetto dei principi di controllo e di comportamento definiti in relazione ad ogni attività sensibile. Delle modifiche intervenute nei processi e nella normativa aziendale in questione verrà data idonea informativa all'Amministratore Unico e all'Organismo di Vigilanza.

L'efficace e concreta attuazione del Modello è garantita altresì:

- dall'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio dei poteri di iniziativa e di controllo allo stesso conferiti;
- dai responsabili delle Aree di Servizio della Società in relazione alle attività a rischio dalle stesse svolte.

In ogni caso la Società intende ribadire che la corretta attuazione ed il controllo sul rispetto delle disposizioni aziendali e, quindi, delle regole contenute nel presente Modello, costituiscono un obbligo ed un dovere di tutto il personale della Società ed, in particolare, di ciascun Responsabile di Area cui è demandata, nell'ambito della propria competenza, la responsabilità primaria sul controllo delle attività, specialmente di quelle a rischio.

Reati presupposto rilevanti per la Società

L'adozione del Modello, quale strumento capace di orientare il comportamento dei soggetti che operano all'interno della Società e di promuovere a tutti i livelli aziendali modalità di agire improntate a legalità e correttezza, si riflette positivamente sulla prevenzione di qualsiasi reato o illecito previsto dall'ordinamento.

Tuttavia, al fine di ottemperare allo specifico onere previsto dal Decreto, ed in considerazione dell'analisi del contesto aziendale e delle attività potenzialmente a rischio-reato, sono considerati rilevanti, e quindi specificamente esaminati nel Modello, solo le seguenti categorie di reati presupposto:

- reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
- reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis). Tra tali reati è ricompreso anche quello di cui all'art. 1, comma 11 Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 105 in materia di "cybersicurezza";
- delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali (art. 24-ter e art. 10, Legge 6 marzo 2006, n. 146);
- reati societari, incluso il reato di corruzione tra privati (art. 25-ter);

- delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies), con specifico riferimento al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'art. 603-bis c.p.;
- omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies);
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies);
- reati ambientali (art. 25-undecies);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies);
- reati tributari (art. 25-quinquiesdecies).

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

Principi generali

Si richiamano nel seguito i principi generali cui sono ispirati i presidi e le contromisure posti a garanzia del corretto svolgimento dell'azione della Società, che hanno portata generale e operano in maniera trasversale per tutte le aree a rischio, rappresentando un punto di riferimento dell'azione di contrasto dei comportamenti illeciti.

Segregazione dei compiti: in virtù di tale principio, Ateneo Bergamo S.p.a. è tenuta ad articolare la propria struttura organizzativa in modo tale da garantire che nessuna funzione gestisca in autonomia un intero processo; la concreta attuazione di tale principio prevede che l'autorizzazione al compimento di una determinata operazione e le successive fasi di esecuzione e controllo in ordine all'avvenuta esecuzione dell'operazione medesima siano poste sotto la responsabilità di soggetti diversi.

Rappresenta una declinazione del principio di segregazione delle funzioni, l'utilizzo di sistemi informatici che abilitino allo svolgimento di determinate operazioni solamente alcune persone identificate e specificamente autorizzate, garantendo altresì la protezione delle relative informazioni.

Sistema delle procure e deleghe: l'individuazione chiara e univoca dei profili cui sono affidate la gestione e la responsabilità delle attività a rischio reato rappresenta un ulteriore strumento organizzativo di prevenzione e contribuisce peraltro a dare attuazione al sopra citato principio di segregazione dei compiti. Attraverso il sistema di deleghe e procure Ateneo Bergamo s.p.a. attribuisce formalmente specifici poteri a soggetti determinati, i quali a loro volta hanno l'obbligo di esercitarli nei limiti entro i quali sono stati loro conferiti. Il sistema è strutturato in modo tale che i poteri autorizzativi e di firma attribuiti siano:

- coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate;
- chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.

L'assegnazione dei poteri deve avvenire tramite comunicazione formale formulata per iscritto. L'atto attributivo di specifiche funzioni deve rispettare i requisiti eventualmente richiesti dalla legge (es. delega in materia di salute e sicurezza dei lavoratori).

Tracciabilità: in base a tale principio, ogni operazione deve essere adeguatamente documentata, per consentire in ogni momento eventuali controlli in ordine alle caratteristiche e alle motivazioni dell'operazione medesima o per poter risalire ai soggetti che, rispettivamente, l'hanno autorizzata, effettuata, registrata, o ne hanno verificato il corretto svolgimento.

Formazione ed informazione del personale e diffusione del Modello

Ateneo Bergamo S.p.a. promuove la conoscenza dell'adozione del Modello, del Codice Etico e dei loro aggiornamenti tra tutti i dipendenti che sono, pertanto, tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarli e contribuire alla loro attuazione.

La Società, nel rispetto delle disposizioni ex D.Lgs. 231/2001 ed ex L. 190/2012, stabilisce ed attua azioni formative al fine di incrementare la sensibilità del personale sui temi dell'etica, della legalità e della lotta alla corruzione, in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza e il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Le azioni comunicative che la Società è tenuta a svolgere sul Modello riguardano:

- esposizione/inserimento del Modello e del Codice Etico nella bacheca, nell'intranet e nel sito;
- distribuzione del Modello e del Codice Etico e di comportamento a tutto il personale in forza ed ai nuovi assunti al momento dell'assunzione;
- e-mail o comunicazioni di aggiornamento effettuate a favore dei dipendenti, sulle modifiche apportate al Modello e/o al Codice Etico conseguenti ad intervenute modifiche normative e/o organizzative rilevanti ai fini del Decreto.

Il percorso di formazione prevede l'erogazione di corsi in aula per il personale direttivo e per quello tecnico-amministrativo. La partecipazione alla formazione è obbligatoria. La tracciabilità della partecipazione ai seminari formativi in aula è garantita attraverso la raccolta delle firme dei partecipanti o con altra modalità da identificare. Eventuali sessioni formative di aggiornamento saranno effettuate in caso di rilevanti modifiche apportate al Modello, al Codice Etico o relative a sopravvenute novità normative rilevanti per l'attività della Società, ove l'OdV o il RPCRT, non ritenga sufficiente, in ragione della complessità della tematica, la semplice diffusione della modifica con le modalità sopra descritte.

Nello specifico per le varie categorie di destinatari del Modello si prevede quanto segue:

Dipendenti

Ogni dipendente è tenuto a:

- acquisire consapevolezza dei principi e contenuti del Modello e del Codice Etico;
- conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
- contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

Ai neoassunti, nell'ambito del processo di inserimento nella Società, viene effettuata una specifica formazione sul Modello ed il Codice Etico.

Organismo di Vigilanza

Una informazione specifica in ordine a eventuali cambiamenti organizzativi e/o dell'attività della Società è destinata ai membri dell'Organismo di Vigilanza e/o ai soggetti di cui esso si avvale nello svolgimento delle proprie funzioni.

Altri destinatari

L'attività di comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello deve essere indirizzata anche ai soggetti terzi che intrattengano con la Società rapporti di collaborazione contrattualmente regolati (ad es. fornitori, consulenti e altri collaboratori autonomi, ecc.), con particolare riferimento a quelli che operano nell'ambito di attività sensibili.

A tale fine, la Società renderà disponibile ai soggetti terzi il Modello e il Codice Etico o estratti degli stessi, secondo le forme e le modalità che si riterranno opportune in relazione al soggetto terzo e valuterà l'eventuale opportunità di organizzare sessioni formative ad hoc.

Per approfondimenti in merito alla formazione in tema specifico anti-corrruzione, si veda anche quanto riportato nel PTPCT.

Aree a rischio reato

In considerazione delle caratteristiche delle attività proprie di Ateneio Bergamo S.p.a., del contesto operativo in cui esse si svolgono, della struttura organizzativa e di controllo adottate, le aree a rischio-reato identificate in seguito all'analisi della documentazione societaria e al coinvolgimento del personale, sono le seguenti:

1. Gestione rapporti e adempimenti con la PA e con authority di vigilanza;
2. Gestione rapporti con enti di certificazione;
3. Gestione del rapporto con l'Università degli studi di Bergamo nell'ambito delle attività disciplinate dalla convenzione e dal contratto di servizio;
4. Gestione della fatturazione attiva, incassi e credito;
5. Qualifica e valutazione dei fornitori;
6. Approvvigionamento di servizi, forniture e lavori;
7. Gestione dei pagamenti;
8. Predisposizione del bilancio di esercizio e delle comunicazioni al Socio unico;
9. Gestione della fiscalità e dei relativi adempimenti;
10. Gestione degli adempimenti societari e dei rapporti con il Socio unico, il Revisione e il Collegio Sindacale;
11. Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane, compresa la gestione del sistema di incentivi e premi;
12. Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
13. Gestione degli adempimenti in materia ambientale;
14. Gestione sistemi informativi.

Le aree di attività a rischio individuate possono mutare nel tempo, in considerazione di diversi fattori, quali ad esempio:

- l'ampliamento delle fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001;
- il mutamento della struttura organizzativa e/o di attività della Società;
- l'individuazione di comportamenti non in linea con le prescrizioni del Modello nei vari ambiti di attività;
- la valutazione dell'inadeguatezza di determinate prescrizioni del Modello, non idonee a prevenire la commissione di reati nell'ambito delle aree a rischio reato.

Conseguentemente nel tempo, al mutare dei fattori sopra evidenziati o di altri fattori al momento non prevedibili, la Società verifica, anche dietro impulso dell'OdV, la necessità di integrare/modificare le aree a rischio sopra evidenziate.

Analisi dei Rischi

Partendo dall'elenco dei reati-presupposto di cui al D.Lgs. 231/01 e tenuto conto della specifica operatività di Ateneio Bergamo S.p.a. e della relativa struttura societaria, sono indicate nel seguito le fattispecie di reato che potenzialmente possono essere commesse nell'ambito dello svolgimento dell'attività della Società (Allegato 1). La metodologia utilizzata per la valutazione dell'esposizione al rischio, per ciascun reato, è la moltiplicazione degli indici di valutazione della probabilità e dell'impatto.

Gli elementi operativi del modello

Dopo l'analisi, l'individuazione e la valutazione delle attività e dei processi aziendali a rischio, in connessione con le possibili modalità commissive, sono stati elaborati gli elementi del Modello che rispondono ai requisiti previsti alle lettere b), c), d), comma 2, dell'art. 6, del D.Lgs. 231/2001.

In particolare:

1. Codice etico e di comportamento

Il Codice Etico (Allegato 2) prevede le linee guida e le norme comportamentali, destinate a:

- tutti i soggetti indicati dall'art. 5 del D.Lgs. 231/2001, a prescindere dalla loro effettiva esposizione ai rischi;
- alcuni dei soggetti esterni che entrano in contatto con Ateneio Bergamo S.p.a.

Le norme comportamentali individuate nel Codice Etico, hanno l'obiettivo di evitare condotte strumentali alla commissione dei reati e di prescrivere gli obblighi in merito alla trasparente e corretta gestione della Società, nonché gli obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Il Codice Etico è il documento ufficiale di Ateneio Bergamo S.p.a., in cui sono fissati i Principi Etici ai quali si devono ispirare tutti i dipendenti, i collaboratori, gli Amministratori nonché chiunque eserciti poteri di rappresentanza, di gestione e di controllo, anche di fatto, ovvero attività in nome e per conto della stessa.

Il Codice Etico, non solo costituisce un insieme di regole generali e norme che disciplinano all'interno dell'ente le misure previste dall'art. 6 comma 2, lettere b), c), d) del D.Lgs. 231/2001, ma soddisfa esso stesso queste tre esigenze, in assenza di procedure applicabili per prevenire alcuni rischi che non gravano direttamente su qualche specifico processo aziendale o che comunque sono troppo generici, ovvero quando esiste una scarsa probabilità che si verifichino.

2. Parte speciale

La Parte Speciale del Modello ha l'obiettivo, coerentemente con i principi delineati nella Parte Generale del presente Modello, di definire e formalizzare per ogni area di attività a rischio ex D.Lgs. 231/2001 individuata (Allegato 3):

- le Attività Sensibili con riferimento a ciascuna delle categorie di reato identificate come rilevanti per la Società;
- per ogni Attività Sensibile, i presidi di controllo in essere, finalizzati o comunque idonei a diminuire il rischio di commissione dei reati-presupposto. Tali presidi di controllo sono contenuti e trovano attuazione nelle procedure e nelle altre componenti del sistema di controllo interno.

Ateneio Bergamo S.p.a. si adopera affinché venga data ai Destinatari adeguata informativa e formazione in ordine ai contenuti della Parte Speciale di specifico interesse.

È responsabilità dell'OdV verificare l'aderenza e la concreta attuazione di quanto previsto in materia di controlli nell'ambito delle diverse aree di attività a rischio. A tal fine, le aree a rischio di cui alla presente Parte Speciale, saranno oggetto di specifiche e periodiche attività di monitoraggio da parte dell'OdV.

Gli elementi di controllo del modello

1. Organismo di vigilanza

In riferimento al disposto della lettera b), comma 2, art. 6 del D.Lgs. n. 231/01 in tema di obblighi informativi verso l'Organismo di Vigilanza, il Modello di Ateneo Bergamo S.p.a. prevede specifici obblighi di informativa nel Codice Etico, nel Regolamento dell'Organismo di Vigilanza, negli specifici regolamenti e procedure.

Infatti sono stati previsti obblighi di informativa verso l'Organismo di Vigilanza (Flussi Informativi) al ricorrere di specifiche situazioni di seguito classificate per macro categorie:

- Flussi informativi al verificarsi di fatti od eventi di interesse per lo svolgimento dell'attività dell'OdV;
- Flussi informativi al verificarsi di fatti od eventi valutati a rischio;
- Flussi informativi in caso di disapplicazione dei regolamenti;
- Flussi informativi nel caso di commissione di uno o più tra i reati previsti dal D.Lgs. 231/01.

2. Sistema disciplinare

Il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello costituisce comportamento illecito e comporta la conseguente applicazione di misure disciplinari e sanzionatorie. Il sistema sanzionatorio del presente Modello è un sistema autonomo di sanzioni finalizzato a rafforzare il rispetto e l'efficace attuazione del Modello e di tutte le disposizioni interne che ne costituiscono attuazione. Infatti, le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'azienda in piena autonomia indipendentemente dal fatto che eventuali condotte possano costituire reato e che l'autorità giudiziaria intenda perseguire tale illecito.

L'applicazione delle misure sanzionatorie stabilite dal Modello non sostituisce eventuali ulteriori sanzioni di altra natura (penale, amministrativa, civile e tributaria) che possano derivare dal medesimo fatto di reato.

Il sistema disciplinare definito potrà essere applicato anche ai componenti dell'OdV, relativamente alle funzioni ad essi attribuite dal presente Modello.

Le sanzioni per le violazioni delle disposizioni del presente Modello sono adottate dagli organi o dalle funzioni aziendali che risultano competenti, in virtù dei poteri e delle attribuzioni loro conferiti dallo Statuto, dai regolamenti interni della Società, dalla legge e dai CCNL.

3. Disciplina del Whistleblowing

La Legge n. 179/2017 ha modificato l'art. 6 del D. Lgs. 231/2001, introducendo i commi dal 2-bis al 2-quater.

In particolare il comma 2-bis prevede che il Modello contenga delle modalità tali da garantire l'anonimato di coloro che presentano segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti ai fini del decreto 231/2001 o di violazione del modello di organizzazione e gestione adottato.

Si precisa che il diritto/dovere di effettuare le segnalazioni di cui sopra trova la sua disciplina nel Modello adottato, nel Sistema disciplinare e nello specifico "Regolamento per la gestione delle segnalazioni" (Allegato 4).

Il Whistleblowing rientra altresì tra le misure generali di trattamento del rischio al capitolo I del Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2022-2024 di Ateneo Bergamo S.p.a.

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Funzione

In ottemperanza al Decreto, la Società affida al proprio Organismo di Vigilanza i seguenti compiti:

- a) curare l'attuazione del Modello approvato dalla Società, diffondendone i contenuti all'interno della stessa, con specifica attenzione all'introduzione ed all'applicazione dei Protocolli;
- b) vigilare sull'osservanza ed il funzionamento del Modello medesimo, predisponendone i necessari aggiornamenti;
- c) curare l'interpretazione delle disposizioni del Codice Etico, del Modello e dei Protocolli;
- d) verificare il rispetto delle leggi, del Codice Etico e del Modello, oltre ai relativi Protocolli, da parte di tutti i destinatari.

Requisiti e composizione dell'Organismo di Vigilanza

La giurisprudenza e le best practice in materia del D.Lgs. 231/2001 hanno identificato come indispensabili i seguenti requisiti dell'Organismo di Vigilanza:

Autonomia e indipendenza: l'OdV ha compiti di verifica del rispetto, nella operatività aziendale, dei presidi di controllo applicati. La posizione dello stesso nell'ambito della Società deve garantire la sua autonomia da ogni forma d'interferenza e di condizionamento da parte di qualunque componente della stessa e in particolare dei vertici operativi, soprattutto considerando che la funzione esercitata si esprime, anche, nella vigilanza in merito all'attività di soggetti in posizione apicale. Pertanto, l'OdV risponde, nello svolgimento delle proprie funzioni, soltanto all'Amministratore unico.

Inoltre ciascun membro non deve rivestire ruoli decisionali, operativi e gestionali tali da compromettere l'autonomia e l'indipendenza dell'intero OdV. In ogni caso, i requisiti di autonomia e indipendenza presuppongono che i membri non si trovino in una posizione, neppure potenziale, di conflitto d'interessi personale con la Società.

Inoltre, i membri dell'Organismo di Vigilanza non devono:

- ricoprire nella Società incarichi di tipo operativo;
- essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società;
- trovarsi in qualsiasi altra situazione di effettivo o potenziale conflitto di interessi;

Professionalità: l'Organismo di Vigilanza deve possedere, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Pertanto è necessario che in seno all'OdV siano presenti soggetti con professionalità adeguate in materia economica, legale e di analisi, controllo e gestione dei rischi aziendali. In particolare, l'Organismo di Vigilanza deve possedere le capacità tecniche specialistiche necessarie al fine di svolgere attività di controllo e consulenziale.

Continuità d'azione: l'attività dell'OdV non deve limitarsi ad incontri periodici dei propri membri, ma essere organizzata in base ad un piano di attività e alla conduzione costante di azioni di monitoraggio e di analisi del sistema dei controlli preventivi dell'ente.

Nel rispetto dei principi sopra citati, e tenuto conto della struttura e dell'operatività di Ateneo Bergamo S.p.a., l'Organismo di Vigilanza della Società stessa è attualmente composto in forma collegiale da tre membri del Collegio sindacale, ma potrebbe rivestire anche carattere monocratico.

Al fine di garantire la professionalità dell'Organismo di Vigilanza della Società, i membri dell'Organismo stesso devono essere in possesso del diploma di laurea di vecchio ordinamento o della laurea magistrale o specialistica. Costituisce requisito di preferenza per la nomina l'aver già ricoperto l'incarico di Organismo di Vigilanza in società e/o enti di diritto privato controllati o partecipati da amministrazioni pubbliche.

Motivi di ineleggibilità dei membri dell'Organismo di Vigilanza

Il ruolo di componente dell'Organismo di Vigilanza non può essere affidato a un soggetto che sia:

- indagato, imputato o condannato, anche con sentenza non ancora definitiva o con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - o per uno o più illeciti tra quelli previsti dal D.Lgs. 231/2001;
 - o per un qualunque delitto non colposo;
- interdetto, inabilitato, fallito o condannato, anche con sentenza non ancora definitiva, a una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese nonché a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- sottoposto o sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 («Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136»);
- sottoposto alle sanzioni amministrative accessorie di cui all'art. 187-quater del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
- avere rapporti di coniugio, parentela o di affinità entro il quarto grado con l'Amministratore unico, il Revisore dei Conti, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito anche "RPCT") e gli altri componenti dell'OdV di Ateneo Bergamo S.p.a.;
- intrattenere, direttamente o indirettamente, relazioni economiche e/o rapporti contrattuali, a titolo oneroso o gratuito, con la Società, di rilevanza tale da condizionarne l'autonomia di giudizio;
- essere titolare di deleghe che possano minarne l'indipendenza del giudizio.

Nomina, revoca, sostituzione, decadenza e recesso

L'Amministratore unico nomina l'Organismo di Vigilanza, che può essere costituito in forma collegiale o monocratica, motivando il provvedimento riguardante la scelta di ciascun componente, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti di cui ai paragrafi che precedono, fondando tale decisione non soltanto sui curriculum ma anche sulle dichiarazioni raccolte direttamente.

Inoltre, riceve da ciascun candidato una dichiarazione che attesti l'assenza dei motivi di ineleggibilità di cui al paragrafo precedente.

I membri dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Amministratore unico ogni eventuale incarico, già ricoperto al momento della nomina e/o assunto successivamente alla nomina stessa, presso enti di natura privatistica o a partecipazione pubblica o enti da questi controllati o a questi collegati, ai fini dell'accertamento dell'eventuale intervenuta sussistenza di cause di incompatibilità con l'incarico. Inoltre, i

membri dell'OdV sono tenuti a comunicare tempestivamente eventuali cessazioni da altri incarichi ricoperti e già indicati in sede di nomina.

L'Amministratore unico determina, all'atto della nomina, i criteri e la misura della remunerazione spettante ai membri dell'OdV. La nomina dell'OdV è resa nota a ciascun componente nominato e da questi formalmente accettata. L'avvenuto conferimento dell'incarico è successivamente comunicato a tutti i livelli aziendali, tramite comunicazione interna.

L'OdV provvede a predisporre al proprio interno un apposito Regolamento volto a disciplinare il proprio funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività, con particolare riferimento alle modalità e periodicità di convocazione delle riunioni ed allo svolgimento e verbalizzazione delle stesse, alle modalità e tempistiche di programmazione delle attività di verifica ed alla gestione delle segnalazioni, nonché alla raccolta e archiviazione delle informazioni.

L'OdV si avvale, nello svolgimento dei propri compiti, del supporto della struttura amministrativa della Società (che svolge anche l'attività di segreteria tecnica dell'Organismo) e può richiedere il supporto di altre Direzioni/Funzioni di Ateneo Bergamo S.p.a.

I componenti dell'OdV restano in carica per tre anni e possono essere confermati nella carica una sola volta. I membri nominati in sostituzione di altri che venissero a cessare nel corso del triennio, rimangono in carica per il tempo per il quale sarebbero rimasti i loro predecessori. I mandati scadono con la data di approvazione dell'ultimo bilancio di competenza e sono prorogati fino all'insediamento dei nuovi componenti e comunque non oltre 45 giorni dalla scadenza.

La cessazione dalla carica di componente dell'OdV potrà essere, altresì, determinata da rinuncia, decadenza o revoca ed in ogni caso sarà compito dell'Amministratore unico nominare senza indugio il/i nuovo/i componente/i, per la sostituzione.

La rinuncia da parte dei componenti dell'Organismo può essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere comunicata per iscritto all'Amministratore unico, unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata.

La decadenza di un componente dell'Organismo è prevista:

- qualora vengano meno i requisiti precedentemente riportati;
- nel caso di grave infermità che lo renda inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, ne determini l'assenza per un periodo superiore a sei mesi.

Ove sopraggiungano cause di incompatibilità, il componente dell'Organismo è tenuto a darne comunicazione formale all'Amministratore unico; esperiti gli opportuni accertamenti, l'Amministratore unico stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la situazione di incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, l'Amministratore unico deve dichiarare l'avvenuta decadenza del componente dell'Organismo e procedere alla nuova nomina.

Il sopraggiungere di cause di incompatibilità potrebbe essere rilevato anche da persona diversa dall'interessato, tenuta a darne comunicazione formale all'Amministratore unico che procederà come sopra descritto.

Parimenti, l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente dell'Organismo inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza per un periodo superiore a sei mesi, comporterà la dichiarazione di decadenza, da attuarsi con le modalità sopra definite.

Al fine di garantire la necessaria stabilità dell'OdV e di tutelare il legittimo svolgimento delle funzioni e della posizione ricoperta da una rimozione ingiustificata, la revoca dei poteri propri dell'OdV e l'attribuzione di tali poteri ad altro soggetto, potrà avvenire soltanto per giusta causa, mediante un'apposita delibera dell'Amministratore unico.

A tale proposito, per "giusta causa" di revoca dei poteri connessi con l'incarico di OdV, possono intendersi, a titolo esemplificativo:

- un grave inadempimento dei propri doveri così come definiti nel presente Modello;
- una sentenza di condanna o di patteggiamento emessa nei confronti del componente dell'Organismo per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto o reati della stessa natura;
- una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto o una sentenza di patteggiamento, passata in giudicato, ove risulti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- il venire meno di uno dei requisiti morali o professionali che costituiscono condicio sine qua non per la nomina dell'OdV;
- la violazione degli obblighi di riservatezza cui sono tenuti i componenti dell'OdV in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni, fatti salvi gli obblighi di informazione espressamente previsti dal presente Modello. In particolare, i componenti dell'Organismo devono assicurare la riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso - con particolare riferimento alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello – ed astenersi dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate, per fini diversi da quelli indicati dall'art. 6 del Decreto. In ogni caso, ogni informazione in possesso dei membri dell'Organismo deve essere trattata in conformità con la legislazione vigente in materia ed, in particolare, in conformità con le norme sulla privacy;
- la commissione di condotte in violazione del Codice Etico o degli accordi contrattuali.

Ove sussistano gravi ragioni di convenienza (ad esempio: applicazione di misure cautelari), l'Amministratore unico potrà disporre – sentito il parere degli altri membri dell'Organismo (qualora non siano tutti coinvolti) – la sospensione di uno o tutti i membri dell'OdV, provvedendo tempestivamente alla nomina di un nuovo membro o dell'intero Organismo ad interim.

In caso di rinuncia, decadenza o revoca di un componente dell'Organismo, l'Amministratore unico deve provvedere senza indugio alla sua sostituzione. Qualora il componente interessato sia il Presidente dell'Organismo, la presidenza è assunta, pro-tempore, dal componente più anziano, il quale rimane in carica fino alla data della nomina del nuovo Presidente dell'Organismo.

Qualora la revoca, sostituzione, decadenza o il recesso interessino l'OdV costituito informa monocratica, l'Amministrazione unico provvede tempestivamente alla nomina di un nuovo Organismo ad interim.

Attività e poteri

L'Organismo di Vigilanza si riunisce almeno tre volte l'anno e ogni qualvolta uno dei membri ne abbia chiesto la convocazione al Presidente, giustificando l'opportunità della convocazione. Inoltre, può delegare specifiche funzioni al Presidente. Ogni riunione dell'OdV è verbalizzata.

Per l'espletamento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza è investito di tutti i poteri di iniziativa e controllo su ogni attività aziendale e livello del personale relativamente al funzionamento e all'osservanza del Modello nel suo complesso e riporta esclusivamente all'Amministratore unico, cui riferisce tramite il proprio Presidente.

I compiti e le attribuzioni dell'OdV e dei suoi membri non possono essere sindacati da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che l'Amministratore unico può verificare la coerenza tra l'attività in concreto svolta dall'Organismo e il mandato allo stesso assegnato.

In particolare è compito dell'OdV:

- effettuare, tramite apposita programmazione degli interventi, una ricognizione delle attività con l'obiettivo di individuare le aree a rischio di reato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e proporre l'aggiornamento e l'integrazione, ove se ne evidenzi la necessità;
- monitorare la validità nel tempo del Modello, promuovendo, anche previa consultazione delle Direzioni/Funzioni interessate, tutte le azioni necessarie al fine di assicurarne l'efficacia. Tale compito comprende la formulazione di proposte di adeguamento da inoltrare alle Direzioni/Funzioni competenti e la successiva verifica dell'attuazione e della funzionalità delle soluzioni proposte;
- effettuare, tramite apposita programmazione degli interventi nonché tramite controlli specifici, la verifica del corretto svolgimento delle attività, in conformità al Modello adottato;
- effettuare una verifica dei poteri autorizzativi e di firma esistenti, al fine di accertare la loro coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite e proporre il loro aggiornamento e/o modifica ove necessario;
- proporre, sulla base dei risultati ottenuti, l'opportunità di elaborare, integrare e modificare procedure operative e di controllo, che regolamentino adeguatamente lo svolgimento delle attività, al fine di implementare un idoneo Modello;
- definire e monitorare i flussi informativi per essere periodicamente aggiornato dai soggetti interessati sulle attività valutate a rischio di reato;
- stabilire e portare a conoscenza dei Destinatari del Modello le modalità con cui è possibile inviare all'OdV segnalazioni in merito a comportamenti o eventi che possano determinare una violazione del Modello o che siano rilevanti ai sensi della normativa di cui al D.lgs. n. 231/2001;
- attuare, in conformità al Modello, un efficace flusso informativo nei confronti dell'Amministratore unico che consenta all'Organismo di riferire allo stesso in merito all'attività di vigilanza svolta in tema di efficacia e osservanza del Modello;
- promuovere un adeguato processo formativo del personale attraverso idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché l'adeguata informativa di tutti coloro che operano per conto della Società con riferimento al Codice Etico.

Per lo svolgimento degli adempimenti elencati, all'Organismo sono attribuiti i poteri qui di seguito indicati:

- accedere ad ogni documento e/o informazione della Società rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo ai sensi del Decreto;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di competenza, osservando quanto previsto per l'assegnazione di incarichi di consulenza;

- procedere, qualora si renda necessario, all'audizione diretta dei dipendenti, nonché dell'Amministratore unico, del Direttore operativo e del RPCT;
- richiedere informazioni al Revisore dei Conti, al RPCT, nonché all'Università.

In merito al rapporto tra OdV e RPCT, pur nel rispetto della reciproca autonomia, propria dei due ruoli e della distinzione tra gli stessi anche in termini di responsabilità attribuite e perimetri d'intervento, alla luce dell'integrazione tra il PTPCT ed il Modello, l'OdV svolge le sue attività in coordinamento con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Pertanto l'OdV ed il RPCT, valutano le possibili logiche di coordinamento nei rispettivi interventi di monitoraggio, anche per evitare duplicazioni e massimizzare l'efficacia dei controlli. Inoltre l'OdV può consultare in qualsiasi momento il RPCT:

- per essere aggiornato in merito alle attività di presidio e monitoraggio del PTPCT;
- relativamente alla programmazione degli interventi di verifica su aree a rischio rilevanti anche in merito ai reati ex L. 190/12.

Allo stesso modo, il RPCT può consultare l'OdV per verificare specifici aspetti di comune interesse.

Flussi informativi verso l'OdV

L'art. 6, comma 2, lett. d) del Decreto impone la previsione nel Modello di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello stesso.

L'obbligo di un flusso informativo strutturato è concepito quale strumento per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello e per l'eventuale accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati previsti dal Decreto, nonché allo scopo di conferire maggiore autorevolezza alle richieste di documentazione che si rendono necessarie all'Organismo nel corso delle sue verifiche.

Al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV, è stata istituita una casella postale dedicata (odv.ateneobg@unibg.it). L'accesso a tale casella è consentito esclusivamente all'OdV e qualsiasi violazione è considerata grave e soggetta a sanzione.

Tutti i destinatari del Modello sono tenuti a segnalare all'OdV, ogni informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi, di cui siano venuti a diretta conoscenza attinente alla violazione del Modello nelle aree di attività a rischio o ad eventuali altre irregolarità. Segnatamente:

- la commissione di reati richiamati dal Decreto o il compimento di atti idonei diretti alla realizzazione degli stessi;
- comportamenti non in linea con le regole di condotta previste dal presente Modello;
- operazioni di particolare rilievo o che presentino profili di rischio tali da indurre a ravvisare il ragionevole pericolo di commissione di reati.

Le segnalazioni di condotte illecite dovranno essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, e potranno essere effettuate utilizzando gli appositi canali indicati nell'allegato 4 "Whistleblowing - Regolamento per la gestione delle segnalazioni", al quale si rimanda integralmente anche per la gestione delle segnalazioni.

Di seguito si riportano le informazioni che devono essere trasmesse all'OdV:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti dall'autorità giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini/accertamenti, anche nei confronti di ignoti, per i reati o gli illeciti amministrativi di cui al Decreto; i processi verbali di constatazione ricevuti dall'Agenzia delle Entrate / Guardia di Finanza;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti e/o da ex-dirigenti e/o ex-dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto (per gli ex dipendenti se il procedimento si riferisce a atti compiuti nel periodo in cui erano dipendenti);
- i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate, ovvero i provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- le modifiche che intervengano relativamente alla struttura organizzativa;
- le modifiche che intervengano relativamente alle procedure rilevanti ex D.Lgs. 231/01;
- documentazione relativa all'attività di informazione e formazione svolta in attuazione del Modello e alla partecipazione alla medesima da parte del personale;
- gli infortuni con prognosi iniziale superiore a 40 giorni da comunicare tempestivamente e gli infortuni con prognosi complessiva superiore ai 40 giorni da comunicare entro una settimana dal superamento del periodo; l'invio è a cura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
- il report semestrale relativo alle assunzioni effettuate nel periodo, con indicazione del nominativo, della qualifica e con conferma della compilazione a cura del neo-assunto della "Dichiarazione sostitutiva di certificazione, rilasciata ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000" e della sottoscrizione della dichiarazione di presa visione del Modello e del Codice Etico.

SISTEMA DISCIPLINARE

Principi generali

La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello è condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso.

Al riguardo, infatti, l'articolo 6, comma 2, lettera e) del Decreto prevede che i Modelli di organizzazione e gestione devono "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".

Ai fini del presente sistema disciplinare, e nel rispetto delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva, laddove applicabili, nonché della contrattazione integrativa, costituiscono condotte oggetto di sanzione le azioni o i comportamenti posti in essere in violazione del Modello.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'avvio e/o dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte da Ateneio Bergamo S.p.a. in piena autonomia ed indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello stesso possano determinare.

Violazioni del modello

Costituiscono violazioni del Modello:

- comportamenti che integrino le fattispecie di reato contemplate nel Decreto;
- comportamenti che, sebbene non configurino una delle fattispecie di reato contemplate nel Decreto, siano diretti in modo univoco alla loro commissione;
- comportamenti non conformi alle Procedure richiamate nel Modello e al Codice Etico;
- comportamenti non collaborativi nei confronti dell'OdV, consistenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel rifiuto di fornire le informazioni o la documentazione richiesta, nel mancato rispetto delle direttive generali e specifiche rivolte dall'OdV al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie per l'assolvimento dei propri compiti, nella mancata partecipazione senza giustificato motivo alle visite ispettive programmate dall'OdV, nella mancata partecipazione agli incontri di formazione;
- atti di ritorsione o discriminatori nei confronti di chi abbia effettuato la segnalazione di una condotta illecita, rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001, o di una violazione del Modello, per ragioni direttamente o indirettamente collegate alla segnalazione stessa;
- violazioni degli obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante;
- segnalazioni, che si rivelano infondate, se effettuate con dolo o colpa grave.

La gravità delle violazioni del Modello sarà valutata sulla base delle seguenti circostanze:

- la presenza e l'intensità dell'elemento intenzionale;
- la presenza e l'intensità, anche lieve, della condotta negligente, imprudente, imperita;
- l'entità del pericolo e/o delle conseguenze della violazione per le persone destinatarie della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché per la Società;
- la prevedibilità delle conseguenze;
- i tempi e i modi della violazione;

- le circostanze nelle quali la violazione ha avuto luogo;
- la recidiva, consistente nella ripetuta irrogazione di sanzioni disciplinari per violazioni del Modello nonché nella reiterazione di comportamenti disciplinarmente rilevanti, valutati sia nella loro episodicità che complessivamente (ancorché non sanzionati).

Misure nei confronti di quadri, impiegati ed operai

La violazione delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello, da parte dei dipendenti soggetti al CCNL applicato dalla Società, costituisce illecito disciplinare.

Qualsiasi tipo di violazione delle regole comportamentali contenute nel Modello autorizza comunque l'OdV a richiedere alla Struttura organizzativa aziendale competente l'avvio del procedimento di contestazione disciplinare e l'eventuale irrogazione di una delle sanzioni di seguito elencate, determinata sulla base della gravità della violazione commessa e del comportamento tenuto prima (ad es., eventuali precedenti violazioni commesse) e dopo il fatto (ad es., comunicazione all'OdV dell'avvenuta irregolarità) dall'autore della violazione.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori – nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7, commi 2 e 3, Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili, nonché dal CCNL applicato – sono quelli previsti dal seguente apparato sanzionatorio:

- rimprovero verbale;
- rimprovero scritto;
- multa (per l'importo previsto ai sensi dei CCNL applicati);
- sospensione dalla retribuzione e dal servizio (per il periodo previsto ai sensi dei CCNL applicati);
- licenziamento disciplinare con diritto al preavviso ai sensi dei citati CCNL e licenziamento per giusta causa senza preavviso.

In ogni caso, delle sanzioni irrogate e/o delle violazioni accertate la Struttura organizzativa aziendale competente terrà sempre informato l'OdV.

In particolare, con riferimento alle violazioni del Modello realizzate dal lavoratore si prevede che:

1. incorre nei provvedimenti del rimprovero verbale o del rimprovero scritto secondo la gravità della violazione, il dipendente che violi le Procedure previste dal Modello o adottate, nell'espletamento di attività nelle Attività Sensibili, un comportamento in violazione delle prescrizioni del Modello stesso, purché tale condotta non determini l'applicazione di misure previste dal Decreto;
2. incorre nel provvedimento della multa (per l'importo previsto ai sensi del CCNL applicato), il lavoratore che adotti un comportamento recidivo in qualunque delle infrazioni che prevedano il rimprovero verbale o scritto, di cui al punto precedente, oltre due volte nell'arco di due anni, ovvero che violi più volte le Procedure previste dal Modello o adottate più volte, nell'espletamento di attività nelle Attività Sensibili, un comportamento in violazione delle prescrizioni del Modello stesso, purché tale condotta non determini l'applicazione di misure previste dal Decreto, ovvero ancora compia atti di ritorsione o discriminatori nei

confronti di chi abbia effettuato la segnalazione di una condotta illecita, rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001, o di una violazione del Modello, per ragioni direttamente o indirettamente collegate alla segnalazione stessa;

3. incorre nel provvedimento di sospensione dalla retribuzione e dal servizio (per il periodo previsto ai sensi del CCNL applicato), il dipendente che:
 - nel violare le Procedure previste dal Modello o adottando nell'espletamento di attività nelle Attività Sensibili un comportamento in violazione delle prescrizioni dello stesso, arrechi danno alla Società o la esponga a una situazione oggettiva di pericolo, purché tali condotte non siano comunque dirette in modo univoco alla commissione di un reato o non determinino l'applicazione di misure previste dal Decreto;
 - adotti un comportamento recidivo in qualunque delle mancanze che prevedano la multa di cui al punto che precede, oltre due volte nell'arco di due anni;
 - compia atti di ritorsione o discriminatori di particolare gravità nei confronti di chi abbia effettuato la segnalazione di una condotta illecita, rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001, o di una violazione del Modello, per ragioni direttamente o indirettamente collegate alla segnalazione stessa;
 - violi gli obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante;
4. incorre nel provvedimento di licenziamento disciplinare con diritto al preavviso (secondo quanto previsto ai sensi del CCNL applicato), il dipendente che adotti un comportamento recidivo in qualunque delle mancanze che prevedano la sospensione di cui al punto che precede oltre due volte nell'arco di due anni, dopo formale diffida per iscritto;
5. incorre nel licenziamento per giusta causa senza preavviso il dipendente che:
 - adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto;
 - adotti un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto;
 - per ritorsione licenzi chi abbia effettuato la segnalazione di una condotta illecita, rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001, o di una violazione del Modello, per ragioni direttamente o indirettamente collegate alla segnalazione stessa;
 - violi gli obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante causando pregiudizi gravi al segnalante.

Il dipendente incorre in una delle sanzioni precedenti, a seconda della gravità, in caso di segnalazioni, che si rivelano infondate, se effettuate con dolo o colpa grave.

Inoltre, con specifico riferimento alle violazioni delle prescrizioni del Modello previste in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro in ossequio anche a quanto stabilito dalla Circolare del Ministero del Lavoro dell'11 Luglio 2011, n. 15816 avente ad oggetto "Modello di organizzazione e gestione ex art. 30, D.Lgs. 81/2008":

1. incorre nel provvedimento del rimprovero verbale o del rimprovero scritto il dipendente che non rispetta il Modello, nel caso in cui la violazione comporti il determinarsi di una situazione di eventuale pericolo per l'integrità fisica di una o più persone, compreso l'autore della violazione e sempre che non sia integrata una delle ipotesi previste nei punti successivi;
2. incorre nel provvedimento della multa (per l'importo previsto ai sensi del CCNL applicato), il dipendente che adotti un comportamento recidivo in qualunque delle mancanze che prevedono il provvedimento di rimprovero verbale o scritto, di cui al punto precedente, oltre due volte nell'arco di due anni, ovvero che non rispetti il Modello, nel caso in cui la violazione comporti il determinarsi una lesione all'integrità fisica di uno o più soggetti, compreso l'autore della violazione, e sempre che non sia integrata una delle ipotesi previste nei punti successivi;
3. incorre nel provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio (per il periodo previsto ai sensi del CCNL applicato), il dipendente che:
 - o non rispetti il Modello, nel caso in cui la violazione cagioni una lesione, qualificabile come grave ex art. 583, comma 1 c.p., all'integrità fisica di uno o più soggetti, compreso l'autore dell'infrazione e sempre che non sia integrata una delle ipotesi previste nel punto successivo;
 - o adotti un comportamento recidivo in qualunque delle mancanze che prevedano il provvedimento della multa, così come specificato nel punto che precede, oltre due volte nell'arco di due anni;
4. incorre nel provvedimento del licenziamento disciplinare con diritto al preavviso, il dipendente che adotti un comportamento recidivo in qualunque delle mancanze che prevedano la sospensione dal servizio e dalla retribuzione, così come specificato nel punto che precede, oltre due volte nell'arco di due anni;
5. incorre nel provvedimento del licenziamento per giusta causa senza preavviso, il collaboratore che non rispetta il Modello, nel caso in cui la violazione cagioni una lesione, qualificabile come gravissima ex art. 583, comma 2 c.p. all'integrità fisica ovvero la morte di uno o più soggetti, compreso l'autore dell'infrazione.

Resta fermo che le previsioni del Modello non possono essere interpretate in maniera da costituire una deroga alle previsioni in materia di sanzioni per i licenziamenti ingiustificati, recate dall'art. 18, L. 300/1970 come modificato dalla Legge 28 giugno 2012, n. 92 e dal Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 23.

Misure nei confronti dell'Amministratore unico e dei membri del Collegio Sindacale

In caso di violazione del Modello da parte dell'Amministratore unico, l'OdV ne darà tempestiva comunicazione al Collegio Sindacale mediante relazione scritta per le valutazioni di competenza. Quando la violazione sia tale da ledere il rapporto di fiducia con la Società, sarà convocata senza indugio l'Assemblea dei Soci per gli opportuni provvedimenti da prendere coerentemente con la gravità della violazione commessa e conformemente ai poteri previsti dalla legge.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi dei membri del Amministratore unico, da adottare con delibera dell'Assemblea dei Soci, sono quelli previsti dal seguente apparato sanzionatorio:

- richiamo scritto;
- revoca dalla carica.

In particolare, si prevede che:

- in caso di violazione non grave di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, l'Amministratore unico incorre nel richiamo scritto consistente nel richiamo all'osservanza del Modello, la quale costituisce condizione necessaria per il mantenimento del rapporto fiduciario con la Società;
- in caso di grave violazione di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, l'Amministratore unico incorre nella revoca dalla carica.

Inoltre, costituirà violazione del Modello sanzionabile anche la violazione dell'obbligo di direzione o vigilanza sui sottoposti circa la corretta e l'effettiva applicazione delle prescrizioni del Modello.

In caso di violazione da parte del Collegio Sindacale, inerente alla funzione di controllo sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento, come previsto dalla legge, l'OdV informerà l'Amministratore unico il quale prenderà gli opportuni provvedimenti coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge.

Misure nei confronti dei membri dell'OdV e di soggetti terzi

In ipotesi di negligenza e/o imperizia dell'Organismo di Vigilanza nel vigilare sulla corretta applicazione del Modello e sul rispetto dello stesso, compreso il non avere saputo individuare casi di violazione del Modello stesso, l'Amministratore unico assumerà, di concerto con il Collegio Sindacale, gli opportuni provvedimenti secondo le modalità previste dalla normativa vigente, inclusa la revoca dell'incarico e salva la richiesta risarcitoria.

Al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa è assicurato un termine minimo di trenta giorni dalla contestazione, ad opera dell'Amministratore unico, entro il quale l'OdV o un suo componente, possa far pervenire scritti difensivi e possa essere ascoltato.

Eventuali condotte di collaboratori esterni e partner in contrasto con le disposizioni del Modello e del Codice Etico possono comportare la risoluzione del rapporto contrattuale, mediante previsione di specifiche clausole contrattuali, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni subiti. L'elaborazione, l'inserimento nelle lettere di incarico e negli accordi, nonché l'aggiornamento delle clausole contrattuali, sono effettuate a cura dell'OdV.

ALLEGATI:

1 - Analisi dei rischi

2 - Codice etico e di comportamento

3 - Attività e presidi

4 - Whistleblowing - Regolamento per la gestione delle segnalazioni

5 - PTPCT